(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale

(2001/915/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/793/PESC relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e che abroga l'azione comune 1999/523/PESC ([1]). La suddetta azione comune scade il 31 dicembre 2001.

(2) È opportuno prorogare il mandato del suddetto rappresentante speciale e nominare il successore del Sig. Bodo Hombach.

(3) Il 19 novembre 2001 il Consiglio ha adottato conclusioni concernenti la posizione dell'Unione europea sull'orientamento futuro del patto di stabilità.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative relative ai rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il Sig. Erhard BUSEK è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale (in seguito denominato: «rappresentante speciale»), secondo le modalità di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità.

Articolo 2

1. Il rappresentante speciale esercita le seguenti funzioni previste dal patto di stabilità per l'Europa sudorientale:

— promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all'interno dei singoli paesi e fra di essi,

— presiedere il tavolo regionale dell'Europa sudorientale,

— istituire e mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, organizzazioni e istituzioni che contribuiscono al patto oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali,

— trasmettere al presidente in esercizio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, secondo le sue procedure, relazioni periodiche sulla situazione per conto del tavolo regionale dell'Europa sudorientale,

— partecipare al gruppo direttivo ad alto livello «processo di coordinamento dei donatori»,

— cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell'Unione europea al fine di promuovere il ruolo dell'Unione europea nel patto secondo le disposizioni dei punti 18, 19 e 20 del documento sul patto di stabilità,

— riunirsi periodicamente e, ove necessario, con i presidenti dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento globale,

— esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell'Europa sudorientale e dei tre tavoli di lavoro.

2. Nell'ambito delle sue funzioni, e consultandosi con i partecipanti al patto, il rappresentante speciale effettua una valutazione delle attività e dei metodi di lavoro attuali del patto e presenta al Consiglio, entro il mese di marzo 2002, una relazione contenente proposte di miglioramento. Il rappresentante speciale è altresì invitato ad elaborare, nel quadro delle priorità adottate dal tavolo regionale il 28 giugno 2001, un elenco di azioni prioritarie per l'insieme dei tavoli di lavoro da realizzare nel corso del 2002.

Articolo 3

L'Unione assiste il proprio rappresentante speciale nell'esecuzione delle funzioni di coordinatore speciale fornendogli le risorse umane e logistiche necessarie, conformemente alla presente azione comune.

L'Unione si aspetta che anche gli altri partecipanti al patto di stabilità per l'Europa sudorientale contribuiscano al suo funzionamento.

Articolo 4

Il rappresentante speciale è in stretto collegamento con l'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia Erzegovina e con l'amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

([1]) GU L 318 del 16.12.2000.

Articolo 5

1. L'importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese operative connesse con la missione del rappresentante speciale per l'anno 2002 ammonta a 1 420 290 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'ufficio centrale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles per il periodo in questione.

3. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità applicabili in materia di bilancio.

4. La gestione delle spese operative è oggetto di un contratto tra il rappresentante speciale e la Commissione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. Il rappresentante speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, compresa la costituzione della sua squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, e in piena associazione con la Commissione.

3. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente comandato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

4. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

5. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione accordano tutto il sostegno necessario a tale scopo.

I materiali, le forniture e i locali acquistati o affittati per l'ufficio del patto di stabilità per l'Europa sudorientale a Bruxelles sono a nome e per conto delle Comunità europee.

6. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, se del caso, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 7

Il rappresentante speciale dipende direttamente dal segretario generale/alto rappresentante. È responsabile dinanzi a lui delle spese amministrative sostenute per le sue attività.

Articolo 8

1. Il rappresentante speciale presenta di propria iniziativa, o a richiesta, regolari relazioni sull'esecuzione del suo mandato politico al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante. Tali relazioni sono parimenti trasmesse alla Commissione.

2. L'attuazione della presente azione comune è esaminata regolarmente, tenendo conto in particolare dello sviluppo di altri contributi dell'Unione europea alla regione e della coerenza con gli stessi.

Articolo 9

Le posizioni dell'Unione europea nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale sono definite conformemente agli orientamenti adottati dal Consiglio.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1º gennaio 2002.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK